Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio.*

L'anno 1886, il giorno 22 giugno, in Rionero in Vulture,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal sig. Corsini cav. Giovanni, intendente di finanza di Potenza, ove domicilia per ragioni della carica,

Io Antonio Fusco, usciere presso la Pretura mandamentale di Rionero in Volturo, ove risoggo,

Ho dichiarato ai signori Capobianco Michele di Pasquale e Corlucci Maria Luigia fu Angelo, coniugi contadini, e quest'ultima tanto in proprio nome che per essere autorizzata dal detto suo marito, domiciliati residenti in Rionero in Vulture, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Terreno alle Caldaie tenimento di Ripacandida pervenuto dal suddetto Clero confinante con Lotito Caterina, Grieco Pasquale e Socco Antonio, articoli 356 e 357 catasto, da essi posseduto in garentia del credito di lire 105 63 contro ai signori Capobianco Michele di Pasquale e Corlucci Maria fu Angelo,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale ora in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura mandamentale di Rionero in Vulture, nell'udienza che terrà il giorno 25 ottobre del corrente anno, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Quattro copie del presente atto, di cui due sono state lasciate nel domicilio di essi Capobianco e Corlucci, consegnandole a quest'ultimo, ed altre due rilasciate all'amministrazione per le debite pubblicazioni.

Costa l'atto lire 2 e cent. 5.

ANTONIO FUSCO, usciere.

Iscritto il 22 giugno 1886 al n. 711 del rep.

Visto, il cancelliere:
C. GIOVANNI.

1674

L'anno 1886, il giorno 25 giugno in Ripacandida,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, sig. Corsini cav. Giovanni, ove domicilia per ragion della carica,

Io Vito Pennacchio usciere presso la Pretura mandamentale di Barile, ove domicilio,

Ho dichiarato ai sig. Di Muro Carlo fu Giovanni, Lamorte Francesco, Alomprese Giuseppe e Luigi fu Luigi e Guglielmucci Ermenegilda, domiciliati residenti in Ripacandida, che la istante Amministrazione, succeduta alle Teresiane di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 23 novembre 1884 sul fondo:

Vigna in Ripacandida, regione Santa Maria e S. Donato, art. 1533 catasto, sez. A, n. 731, confinante con Marossia ed Anastasia Nicola di Ripacandida; da essi posseduta in garentia del credito di lire 637. 51 contro ai signori di Muro Carlo fu Giovanni, Lamorte Francesco, Alomprese Giuseppe e Luigi fu Luigi e Guglielmucci Ermenegilda,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale ora in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza como sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura mandamentale di Barile, nell'udienza che terrà il giorno 23 ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Sette copie del presente atto da me usciere collazionate e firmate, cinque l'ho portate nei domicili di essi di Muro, Lamorte, Alomprese, Guglielmucci e consegnate nelle mani di persone loro famigliari capaci a ricoverle, e le altre due l'ho consegnate all'istante per inserzione al giornale.

Costa l'atto a debito lire 3 10.

1672 VITO PENNACCHIO, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 del mese di luglio, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza;

Io Rocco Vincenzo Mattia, usciere presso il Tribunale di Potenza,

Ho dichiarato al signor Corrado Giovanni, e per esso i suoi eredi Domenico, Nicola, Marianna, Luisa, Teresina, Corrado, queste autorizzate dai rispettivi mariti sigg. Francesco Brancati, Domenico Spera, Arnaldo Cepasso e Maria Giuseppa De Pirro, vedova Corrado e tutti essi Corrado sulla qualità di figli ed eredi dell'anzidetto signor Giovanni Corrado, domiciliato in Potenza che la istante Amministrazione, succeduta allo Chiaristo di S. Luca, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Potenza:

Vigna contrada Cocuzzo, art. 3161, catasto n. 363, confinante con Marsico Gerardo e Di Tolla Gaetano, da esso posseduta in garentia del credito di lire 2295 risultante da istromento 22 dicembre 1838 rogato Grippo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Tribunale di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 21 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Per la istante amministrazione agirà innanzi al sullodato Tribunale l'avvocato o procuratore signor Gerardo Santanello.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionato e firmato, l'ho recate e lasciate nei domicilii di essi signori Corrado e De Pirro, consegnandole a persone loro famigliari.

Rocco Mattia, usciere.

Originale e rep.	»	0 42
Intimazione	L.	2 25
Scritturazione	»	2 10
Totale	L.	4 77

1667 ROCCO MATTIA, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 del mese di luglio in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini,

Io Rocco Vincenzo Mattia, usciere presso il Tribunale di Potenza,

Ho dichiarato ai signori Corrado Domenico e Nicola fu Giovanni, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Monastero di S. Luca, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Potenza:

Vigna contrada S. Rocco confinante Lasala Gerardo e Lacerra Michele, da essi posseduta in garentia del credito di lire 2295, risultante da istromento 22 dicembre 1838 rogato Grippo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Tribunale di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 21 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le di-

chiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Per lo istante agirà innanzi al sullodato Tribunale, l'avv. e proc. sig. Gerardo Santanello.

Copie dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate, l'ho recate e lasciate nei domicili di essi signori Corrado consegnandole nelle mani del loro cognato sig. D. Spera.

Rocco Mattia, usciere.

Specifica:

Originale e rep.	L.	0 42
Intimazione	»	0 75
Scritturazione	»	0 90
Totale	L.	2 07

1665 ROCCO MATTIA, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Rionero in Volture,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'ill.mo sig. cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza di Potenza,

Io Nicola Dente, usciere presso la Pretura di mandamentale di Rionero,

Ho dichiarato ai signori Tedeschi Michele ed Annibale fu Francesco, quali eredi dei signori Tedeschi Michele notaio e Tedeschi Francesco, domiciliati e residenti in questo Comune, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 23 novembre 1881 sul fondo:

Casa in contrada Morti, tabella G, n. 1033, confinante con eredi di Vertino Domenico, Tedeschi Mosè e Vico dagli altri due lati,

da essi posseduta in garentia del credito di lire 1456 82, contro i signori Tedeschi Michele ed Annibale fu Francesco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla pretura mandamentale di Rionero nell'udienza che terrà il giorno di lunedì 25 ottobre del corrente anno, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi signori Tedeschi, consegnandole al signor Annibale, ed altre due rilasciate all'amministrazione per le debite pubblicazioni.

Costa l'atto lire 2 05.

DENTE NICOLA, usciere.

Iscritto il 22 giugno 1883 al n.... del rep.

Visto: Il cancelliere

G. GIOVANNI

1666

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Venosa,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Melfi dall'avvocato erariale sig. Gennaro cav. Pistoleso, ed in Venosa dal sig. Gaetano Chirone, ricevitore del registro, qui domiciliato,

Io Pasquale De Leonardo, usciere presso la Pretura di Venosa, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Manieri Vincenzo fu Pasquale, contadino, residente a Belle, Colasuonno Maria Giuseppa, madre e figlio, questa domiciliata in Venosa, e domiciliati il Manieri a Bello e la Colasuonno a Venosa, che la istante Amministrazione, succeduta al Monistero di Santa Maria Lascala e San Bernardo, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881 sui fondi seguenti:

Dodici pezzi di terreno seminatorio in contrada Boreano, confinanti con Turino Rocco, Andrizzo Rosa, Santoliquido Saverio, Di Mauro Libero, Pompa eredi di Angelo, eredi di Rocco Pugliese, Nitti Maria Giuseppa, Gianelli Donato e Cavarretta Teodoro, di Venosa, da essi posseduti in garentia del credito di lire duemila cinquecento cinquanta, contro ai signori Manieri Vincenzo fu Pasquale e Colasuonno Maria Giuseppa, madre e figlio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarato a comparire davanti al Tribunale civile di Melfi nell'udienza che terrà il giorno di mercoledì diciannove agosto milleottocentottantasei, alle ore dieci antimeridiane, col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie di questo atto, da me usciere firmate, sono state lasciate nel domicilio di essi Manieri e Colasuonno, consegnandole nelle mani di quest'ultima, che si è incaricata; l'altra si rilascia al ricevitore di Venosa per l'uso convenevole, oltre di un sunto di questo atto per rinviarsi al Giornale degli annunzi giudiziarii per l'inserzione ai sensi di legge.

Specifica totale a debito lire 1 75.

1676 PASQUALE DE LEONARDO, usciere.

L'anno 1886, il giorno 10 luglio, in Lauria,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto, rappresentata in Lauria dall'illustrissimo cav Giovanni Corsini, intendente di finanza di Potenza e per esso dal ricevitore del registro di Lauria signor Pezzi Nicola.

Io Francescantonio De Nigris, usciere presso la Pretura di Lauria,

Ho dichiarato al signor Vigorito Giovanni, e al terzo possessore Panaino Giuseppe fu Vincenzo, domiciliati in Lauria, che la istante Amministrazione, succeduta al soppresso Clero di S. Nicola in Lauria, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo contrada Pinitella-Seta in Lauria, all'articolo 5796, sez. H, nn. 19 e 29bis, coi confini Lentini, Manfredelli Alessandro e Pietro, da esso posseduto in garentia del credito di lire 51, contro il signor Vigorito Giovanni,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Lauria, nell'udienza che terrà il giorno 12 ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata al terzo possessore Panaino Giuseppe fu Vincenzo e per Vigorito Giovanni, di cui s'ignora la dimora, la residenza e il domicilio, ne ho affisso copia alla porta di questa Pretura, ed altra oggi stesso spedita all'illustrissimo signor procuratore del Re di Lagonegro a termini dell'art. 141 del Codice di proc. civ., avendone lasciata copia nel domicilio di Panaino Giuseppe, consegnandola nelle sue proprie mani.

Francescantonio De Nigris.

Per autentica della presente copia,

Lauria, 11 luglio 1886.

1646 DE NIGRIS F., usciere.

L'anno 1886, il giorno 10 luglio, in Lauria,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Lauria dall'Ill.mo signor cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza in Potenza, e per esso dal ricevitore del registro di Lauria, Pezzi Nicola,

Io Francescantonio De Nigris, usciere presso la Pretura di Lauria, ove sono domiciliato,

Ho dichiarato al signor Casentino Francesco, ignoto, e al terzo possessore Scaldaferri Elia Antonio fu Nicola, domiciliato a Lauria, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Nicola in Lauria, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 su vigna o seminatorio in Lauria, contrada Castagneta, in catasto all'art. 5930, sez. G., nn. 946 e 997, coi confini: Scaldaferri, Cosentino e Via, da esso posseduta in garentia del credito di lire 7 (sette) contro Cosentino Francesco e il terzo possessore Scaldaferri Elia Antonio fu Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti all'Ill.mo signor Pretore di Lauria nell'udienza che terrà il giorno 5 ottobre 1886 per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata al terzo possessore Elia Antonio Scaldaferri fu Nicola, e per esso Cosentino Francesco, di cui s'ignora la dimora, la residenza e il domicilio, ho affissa copia del presente alla porta esterna della sede di questa Pretura, ed altra spedito oggi stesso all'Ill.mo Procuratore del Re di Lagonegro a termini dell'articolo 141 Codice Procedura civile, avendone lasciato copia nelle mani di Giuseppe Limonzi, zio dello Scaldaferri Elia Antonio, che si è incaricato della consegna.

Francescantonio De Nigris, usciere.

Per autentica della presente copia.

Lauria, 11 luglio 1886.

1647 L'usciere: DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 27 giugno, in Lavello,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto rappresentata in Venosa dal signor Gaetano Chirone, ricevitore del registro di Venosa, ove domicilia per ragion della sua carica,

Io Francesco Saverio Lauridio, usciere presso la Pretura mandamentale di Venosa, ove sono domiciliato,

Ho dichiarato al signor Catarinella Michele fu Biase di Lavello, domiciliato a Lavello che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Lavello, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Cantina a Piano Largo, abitato di Lavello, confinante con Giuseppe De Martis, Raffaele Fuggetta e strada pubblica, da esso posseduta in garentia del credito di lire 38 25, contro il sig. Michele Catarinella fu Biase di Lavello,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio o dispersa e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di questo mandamento di Venosa nell'udienza che terrà il giorno di sabato 28 del mese di agosto 1886, alle ore 9 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, delle quali una è stata lasciata nel domicilio di esso Catarinella, consegnandola nelle sue mani, e l'altra poi è stata consegnata al Ricevitore istesso per rimetterla a chi si conviene, oltre di un sunto di essa citazione per rinviarsi al giornale degli annunzi giudiziarii per inserzione ai sensi di legge.

Specifica:

Intim. e rep.	»	0 30
Scritt.	»	0 90
Trasferta	L.	3 30
Totale . .	L.	4 50

1633 FRANCESCO SAVERIO LAURIDIO, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno venticinque giugno, in Ripacandida,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'illustrissimo signor Corsini cav. Giovanni, intendente di finanza di Potenza, ove domicilia per ragione della carica,

Io Vito Pennacchio, usciere presso la Pretura mandamentale di Barile, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Perretta Donato fu Ferdinando, domiciliato e residente in Ripacandida, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna in contrada Coste della Madonna, tenimento di Ripacandida, pervenuta dal suddetto Clero, confinante con Lamorte Angelo e Rocco fu Michele e Perretta Canio fu Michele, da esso posseduta in garentia del credito di lire settantatrè (L. 73), contro al signor Perretta Donato fu Ferdinando,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura mandamentale di Barile, nell'udienza che terrà il giorno 23 ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Tre copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, una l'ho portata nel domicilio di esso Perretta, e consegnate nelle mani di sua moglie, e le altre due l'ho consegnate ad esso istante per inserzione al giornale.

Costa l'atto a debito cent. 90.

1655 VITO PENNACCHIO, usciere.

L'anno 1886, il giorno 25 giugno, in Ripacandida,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'ill.mo signor Corsini cav. Giovanni, intendente di finanza di Potenza, ove domicilia per ragion della carica,

Io Vito Pennacchio usciere presso la Pretura mandamentale di Barile ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Rondinella Michele fu Pasquale, domiciliato residente in Ripacandida, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Case a volta alla strada Cantone, tabella G, n. 15, confinante con Maroscia, Laraia Carmine e Mininni Giuseppe Michele,

Vigna al Ponte, articolo 1191, catasto, sez. E, n. 116, confinante con Bafferi Domenico, Manna e Guglielmucci, da esso posseduti in garentia del credito di lire 361 25, contro il signor Rondinella fu Pasquale,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della Legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della Legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura mandamentale di Barile nell'udienza che terrà il giorno 23 ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Tre copie del presente atto, da me collazionate e firmate, una l'ho portate nel domicilio di esso Michele Rondinella fu Pasquale, e consegnata nelle mani di sua moglie, e le altre due le ho consegnate all'istante per inserzione al giornale.

Costa l'atto a debito cent. 90.

1671 VITO PENNACCHIO, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno, in Tursi,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Sant'Arcangelo dal signor ricevitore del registro Martini Vittorio,

Io Tommaso Giacchi, usciere presso la R. Pretura di Tursi,

Ho dichiarato ai signori Maselli Michele e Latronico Nicola di Giuseppantonio, avente causa dal primo per l'intermedia persona del fu canonico Giordano Carlo, e per essi l'erede Latronico cav. Salvatore fu Giuseppantonio, domiciliati a Tursi, che la istante Amministrazione succeduta alle Opere Pie di Tursi, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente:

Un luogo irrigabile in contrada Cantorato, agro di Tursi, art. 1255 del catasto, sez. F, nn. 533 e 534, confinante con Giuseppe Latrecchina, Filippo Falciglia ed Egidio Lauria, da essi posseduto in garentia del credito di lire duecentoventuno, contro ai signori Maselli Michele e Latronico Nicola di Giuseppantonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza,

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore di Tursi nell'udienza che terrà il giorno 22 ottobre prossimo, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia collazionata e firmata del presente atto si è da me usciere rilasciata nel domicilio di esso signor cav. Latronico, consegnandola nelle sue mani.

Costa l'atto presente lire 6 70.

L'usciere: TOMMASO GIACCHI.

Copia conforme all'originale rilasciata per uso dell'Amministrazione.

Sant'Arcangelo, 1° luglio 1886.

1637 Il ricevitore: MARTINI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno venti giugno, in Sant'Arcangelo.

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Sant'Arcangelo dal signor Martini Vittorio, ricevitore del registro,

Io Giovanni Cavaliere, usciere presso la Pretura di Sant'Arcangelo,

Ho dichiarato al signor Cudemo Pietro, massaro, proprietario, quale erede dell'originale Domenico, e per esso defunto all'erede Cudemo Giambattista fu Pietrantonio, domiciliato a Sant'Arcangelo, che la istante Amministrazione, succeduta alla Cappella di Santa Maria del Carmine ed Anime del Purgatorio in Sant'Arcangelo trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente:

Masseria con fabbrica in contrada Rosano, confinante coi beni di Vincenzo Ferrara, territorii della cappella suddetta e strada pubblica,

da esso posseduta in garentia del credito di lire duecentododici e centesimi cinquanta (L. 212 50), contro al signor Cudemo Pietro suddetto,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Sant'Arcangelo nell'udienza che terrà il giorno di martedì 19 entrante mese di ottobre, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata portata e rimasta nel domicilio Giambattista Cudemo, consegnandola nelle sue mani.

L'usciere: Giovanni Cavaliere.

Specifica a debito: Bollo L. 4 80 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copie, L. 0 60 — Totale L. 6 50.

G. CAVALIERE, usciere.

Copia conforme all'originale rilasciata per uso dell'Amministrazione.

Sant'Arcangelo, 1° luglio 1886.

1638 Il ricevitore: MARTINI.

L'anno 1886 il giorno 20 giugno in Venosa,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal signor cav. Gaetano Chirone, ricevitore del registro, qui domiciliato per ragion della sua carica,

Io Pasquale De Leonardo, usciere presso la Pretura di Venosa, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Troccoli Nicola, Pasquale, Antonia Maria maritata Tangor Vitangelo, Teresina maritata Lichiachi Leonardo e Peppina maritata Spinazzola Antonio. Tutti figli del fu Vincenzo, domiciliati in Venosa meno la Peppina che domicilia in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta al Monastero di San Benedetto in Venosa, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo o due porzioni di vigna in contrada Monte, composta in un solo fondo confinante con la Difesa Sotto terreni di Felice Ruggero e Santangelo, nonchè sul territorio in contrada S Felice, ed un comprensorio di case nel vico Santa Maria, da essi posseduti in garentia del credito di lire 467 50, contro il signor Troccoli Vincenzo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddettto usciere, sulla medesima istanza come sopra, ho citato fratello Nicola; e le altre due sono state consegnate alla istante Amministra essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore di questo mandamento di Venosa, nell'udienza che terrà il giorno di mercoledì 15 settembre 1886, alle ore 9 antim., col prosieguo, per sentir dichiarato valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge sulle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie sei di quest'atto da me usciere firmate, delle quali cinque sono state lasciate nei domicili di essi citati Troccoli, consegnandole nelle mani di persone loro familiari capaci a riceverle, tranne quella della Peppina, che ho pure consegnato al signor Troccoli Nicola, la sesta poi si è lasciata al Ricevitore per l'uso convenevole unitamente ad un sunto di essa citazione per rinviarsi al giornale degli annunzi giudiziarii per l'inserzione ai sensi di legge.

Specifica totale a debito lire 3 40.

1634 PASQUALE DE LEONARDO usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 6 luglio in Venosa,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Venosa dal sig. Gaetano Chirone, ricevitore del registro di Venosa,

Io Giuseppe Maria Favatà, usciere presso la Pretura di Venosa, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Antonio Martone fu Francesco, domiciliato a Venosa, che la istante Amministrazione, succeduta al Monastero di S. Benedetto, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo:

Vigna, contrada Annunziata, tenimento di Venosa, confinante con Tommaso Mantesi, Antonio Gammone e fiume Reale, da esso posseduta in garentia del credito di lire duecento e centesimi ottantaquattro contro al signor Grippo Feliceantonio,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di rispristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di questo mandamento nell'udienza che terrà il giorno di sabato 22 settembre 1886, alle ore 9 a. m., per sentir dichiarato valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata, è portata nel domicilio del detto Martone, consegnandola nelle mani della moglie, ed un'altra si è rilasciata al ricevitore per l'uso convenevole, unitamente ad un sunto di essa citazione per rinviarsi al giornale degli annunzi giudiziarii per l'inserzione al senso di legge.

Specifica totale, lire 1 45.

Per copia conforme,

1650 G. M. FAVATÀ, usciere.

L'anno 1886, addì 27 giugno, in Calabritto,

Ad istanza di Nicola Marone di Giuseppe Nicola, possidente, domiciliato in Accettura (Basilicata),

Io Leopoldo Busillo, usciere alla Pretura mandamentale di Calabritto, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Giuseppe Nicola Marone fu Francesco, avvocato, qui residente, che lo istante, qual surrogato al signor Nicola Privinzano fu Domenicantonio, dottor fisico, di S. Mancoforte (come da rogito del notar Losulzo d'Accettara, data 16 settembre 1877, registrato a Stigliano il 24 detto mese, al n. 404, con lire 9 60, De Salvo), trovavasi iscritto qual creditore

per ipoteca giudiziale precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti:

a) Casa palazziata a San Francesco, abitato d'Accettura;

b) Sottano per abitazione, separato dal precedente fabbricato, sito a detta strada;

c) Vigna olivetata a contrada Camillo in Agro d'Accettura;

d) Tenuta boscosa, sativa, ortí e vigne ecc., a Flueso, Perola, Macchivasco ecc., di detto agro;

e) Terreni a Campa e Manca Visceglia in quel di Salandra;

f) Masseria di campo in Bradanello, contrada pur di Salandra;

Come si è pronta a dimostrare mercè equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 28 giugno 1885, num. 3196 (Serie 3ª); equipollenti che saranno esibiti all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e smarrito il doppio originale del quale era in possesso lo istante, il medesimo è stato costretto per salvaguardia dei proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge suddetta, e cio quand'anche i fondi gravati siano legittima proprietà dell'istante medesimo, ad eccezione del Bradanelli, evito;

Che ciò eseguito deve promuoversene la convalida davanti al magistrato competente a termini dell'articolo 8 di detta legge ed articolo 2 del rispondente regolamento 20 luglio 1885, num. 3253.

Perciò io suddetto usciere, sulla medesima istanza, ho citato esso dichiarato signor Giuseppe Nicola Marone a comparire davanti al Tribunale civile di Matera, nel solito locale di sue udienze il mattino del giorno 1° dicembre prossimo venturo. a ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Per l'istante procederà il procuratore Roberto Volpe e l'avvocato cavaliere Lacovara.

Copia di quest'atto, firmata da me usciere, è stata consegnata nelle proprie mani del suddetto signor pretore Marone Giuseppe Nicola nella sua residenza qui in Calabritto.

L'usciere: Leopoldo Busillo.

Specifica a norma dell'art. 16 della legge 28 giugno 1885, num. 3196 (Serie 3ª). Sono in totale centesimi sessanta.

Leopoldo Busillo usciere.

N. 274 del repertorio. — Visto con una copia,

Il cancelliere: O. Bittari.

Vi è il timbro.

Per copia copia conforme a servire per l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1654 L'istante: NICOLA MARONI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 10 luglio, in Lauria,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo per il culto, rappresentata in Lauria dall'ill.mo signor cav. Giovanni Corsini, e per esso dal ricevitore di Lauria Pezzi Nicola,

Io Francesco Antonio De Nigris, usciere presso la Pretura di Lauria, ove sono domiciliato,

Ho dichiarato alli signori Eredi di Calcagno Pasquale e ai terzi possessori Filardi Domenico di Vincenzo e Carlomagno Isabella fu Isidoro, domiciliati questi ultimi in Lauria, che la istante Amministrazione, succeduta al soppresso Clero di San Nicola in Lauria, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sopra casa in Lauria, via Carlo Alberto; giardino in catasto al num. 262. coi confini Filardi, Lombardi e via pubblica, da essi posseduti in garanzia del credito di lire centosei e centesimi venti (106 20), contro ai signori Calcagno eredi di Pasquale e terzi possessori Filardi Domenico e Carlomagno Isabella,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito dove ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti all'ill.mo signor pretore di Lauria nell'udienza che terrà il giorno 5 ottobre 1886 per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state notificate ai terzi possessori Filardi Domenico di Vincenzo e Carlomagno Isabella fu Isidoro, di Lauria, e per gli eredi di Calcagno Pasquale, di cui si ignora il domicilio, la residenza o la dimora, venne affissa copia alla porta esterna della sede di questa Pretura, ed altra spedita all'ill.mo signor procuratore del Re in Lagonegro, a termini dell'art. 141 Codice di procedura civile, avendone consegnata copia ai rispettivi domicilii di essi Filardi Domenico e Carlomagno Isabella, consegnandone una nelle mani di Ponzo Maria Giovanna, moglie di Filardi Domenico, e l'altra nelle stesse mani di Carlomagno Isabella.

Firmato: Francescantonio De Nigris.

Per autentica della presente copia,

Lauria, 11 luglio 1886.

1643 L'usciere: DE NIGRIS.

L'anno 1886, il giorno 25 giugno in Ripacandida,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Ill.mo sig. Corsini cav. Giovanni, intendente di finanza di Potenza, ove domicilia per ragione della carica,

Io Vito Pennacchio, usciere presso la Pretura mandamentale di Barile, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Anastasia Michele fu Pasquale, domiciliato residente in Ripacandida, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Terreni in contrada Storpini, tenimento di Venosa e pervenuti dal suddetto clero, confinanti con Sarcuno Donato, Anna di Bisso ed Antonio Sarcuno, e canneto in contrada Ischia, confinante con Rocco Labriola, Domenico Berlingieri e D. Michele Perretta, da esso posseduti in garentia del credito di lire cinquecentoquarantaquattro e centesimi dieci, contro al signor Anastasia Michele fu Pasquale, di Ripacandida,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarata a comparire davanti alla Pretura mandamentale di Barile nell'udienza che terrà il giorno 23 ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Tre copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, una l'ho portata nel domicilio di esso Anastasia e consegnata nelle mani di sua moglie, e le altre due le ho consegnate ad esso istante per l'uso di giustizia, cioè per inserzione nel giornale.

Costa l'atto a debito centesimi 90.

1657 VITO PENNACCHIO, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 27 giugno, in Lavello,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Venosa dal sig. Gaetano Chirone, ricevitore del registro di Venosa,

Io Giuseppe Maria Favatà, usciere presso la Pretura mandamentale di Venosa, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Pasquale Finiguerra fu Giuseppe, proprietario, domiciliato a Lavello, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Lavello, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo: Cantina, al piano largo, confinante con le case degli eredi di Giuseppe De Martios, con quelle di Raffaele Fuggetto e strada pubblica, da esso posseduta in garentia del credito di lire 212 50, contro il signor Pasquale Finiguerra fu Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Venosa, nell'udienza che terrà il giorno di sabato 28 agosto 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano

per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di detto Finiguerra, consegnandola nelle sue mani.

Specifica totale lire 4 50.

G. M. Favatà, usciere

Copia di citazione per inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

1636 G. M. FAVATÀ, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno, in Ripacandida,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'ill.mo sig. Corsini cav. Giovanni, intendente di finanza di Potenza, ove domicilia per ragion della carica,

Io Vito Vennacchio, usciere presso la Pretura mandamentale di Barile, ove domicilio.

Ho dichiarato al signor Sinisi Pasquale fu Giovanni, domiciliato residente in Ripacandida, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Terreni in contrada Mattinelle, tenimento di Ripacandida, pervenuti dal Clero suddetto, confinante Spinazzolà Giuseppe, Sammi Antonio e Redinella Angelo, da esso posseduti in garentia del credito di lire 73 20, contro il signor Sinisi Pasquale fu Giovanni di Ripacandida,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida innanzi al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura mandamentale di Barile nell'udienza che terrà il giorno 23 ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni antentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Tre copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, una l'ho portata nel domicilio di esso Sinisi e consegnata nelle mani di sua moglie, e le altre due l'ho consegnate ad esso istante per inserzione al giornale.

Costa l'atto a debito cent. 90.

1658 V. PENNACCHIO, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Ferdinando Vignola, domiciliato in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Pignola, cioè:

Casa, strada Pozzone, art. 485 del catasto, n. 70, confinante con Postiglione eredi fu Vincenzo da un lato e dagli altri due con strada Pozzone, da esso posseduta in garentia del credito di lire 425, in forza di antico possesso ad esigere, contro al signor Vignola Ferdinando,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me firmata, ho lasciato all'istante per la inserzione a farsi.

1664 C. TOMASONE, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 6 luglio, in Venosa,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Venosa, dal sig. Gaetano Chirone, ricevitore del registro e bollo di Venosa,

Io Giuseppe Maria Favatà, usciere presso la Pretura mandamentale di Venosa, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Bruno Anna Lucia, maritata a Salucci Angelo fu Giuseppe, domiciliata a Venosa, che la istante Amministrazione, succeduta al Monastero di S Benedetto in Venosa, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna in contrada Monte confinante con Vincenzo Pellegrino, Vincenzo Pesce e D. Nicola Santangelo, da essa posseduta in garentia del credito di lire 255 contro il signor Spillacchio Francesco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibiro all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto venti luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. Pretore del mandamento di Venosa, nell'udienza che terrà il giorno di sabato 22 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di Bruno Anna Lucia, consegnandola nelle sue mani, un'altra copia si è rilasciata al Ricevitore per l'uso convenevole, unitamente ad un sunto di essa citazione per rinviarsi al giornale degli annunzi giudiziarii per l'inserzione al senso della legge.

Specifica totale lire 1 45.

Per copia conforme.

1653 G. M. FAVATÀ, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Rionero in Volture,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, ove domicilia per ragione di carica.

Io Antonio Fusco, usciere presso la Pretura di Rionero in Volturo, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Larotonda Donato Michele fu Carmine, contadino domiciliato e residente in Rionero, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta quale creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo:

Vigna Pesco divisa in due partite, tenimento di Ripacandida, pervenuta dal Clero suddetto, la prima partita confina con Paolino Gerardo, Jarluguo Caterina e via, e l'altra con Corriere Maria, Albanese Pasquale e Bocchetti Michele, art. 1141 del catasto, da esso posseduta in garentia del credito di lire 76 65 contro il signor Larotonda Donato e Michele fu Carmine di Rionero,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Rionero in Volture, nell'udienza che terrà il giorno 25 ottobre 1886, alle ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Tre copie del presente atto, una delle quali è stata lasciata nel domicilio di esso Larotonda, consegnandola a persona sua famigliare, ed altre due lasciate all'amministrazione per le debite pubblicazioni.

Costa l'atto lire 1 50.

ANTONIO FUSCO, usciere.

Iscritto, 22 giugno 1886 al n. 713 del reg.

Visto: Il cancelliere

C. GIOVANNI

1675

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 4 luglio, in Venosa,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Venosa, dal sig. Gaetano Chirone, ricevitore del registro di Venosa,

Io Giuseppe Maria Favatà, usciere presso la Pretura di Venosa, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Saraceni Ferdinando, Beatrice maritata a Del Priore Archimede, Angela Rosa e Peppina, maritata Tortorella fu Raffaele, domiciliati a Venosa che la istante Amministrazione, succeduta al Monastero di S. Benedetto in Venosa, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo comprensorio di case col capitolo di Venosa da due lati e via pubblica, da essi posseduto in garentia del credito di lire 425, contro ai signori Saraceni Raffaele, aventi causa da Altruda Giovannangelo, Giuseppe Maria, Benedetto, Dom., Bened., Vita e Loretto Ciccarone,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quind' io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore del mandamento di Venosa nell'udienza che terrà il giorno di mercoledì 15 settembre 1886, allo ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento,

Salvo ogni altro diritto ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmate, l'ho portate nei domicilii dei detti citati, consegnandole a persone loro famigliari capaci a riceverle, ed un'altra poi si è lasciata al Ricevitore suddetto per l'uso convenevole, unitamente ad un sunto di essa citazione per rinviarsi al giornale dogli annunzi giudiziarii per l'inserzione al senso di legge.

Specifica totale lire 2.

Per copia conforme.

1652 G. M. FAVATÀ, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Garaguso,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Michele Maglione, usciere presso la Pretura di S. Mauro Forte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Lamilba Vincenzo, domiciliato in Garaguso, che la istante Amministrazione, succeduta agl' Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Vigna alla contrada Rossellino, art. 3618 del catasto, n. 121, confinante con Cavallo Michelangelo e Capitolo S. Michele, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso ad esigere, contro al signor Lamilba Vincenzo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale, del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Real decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me firmata, è stata lasciata nel domicilio di esso Lamilba, consegnandola nella municipalità di Saraguso, il cui segretario mi ha vistato l'originale, stante aver trovato chiuso il domicilio del detto Lamilba, ed aver osservato tutte le formalità prescritte dall'articolo 139 Procedura civile.

Costa l'atto a debito lire 5 40.

1663 MICHELE MAGLIONE, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno in Ripacandida,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Ill.mo sig. Corsini cav. Giovanni, intendente di finanza di Potenza, ove domicilia per ragione della carica,

Io Vito Pennacchio, usciere presso la Pretura mandamentale di Basile, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Spinazzola Carmine furono Rocco e Rondinella Teresa, domiciliato residente in Ripacandida, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Terreno contrada Mattinelli, tenimento di Ripacandida, e pervenuto dal Clero suddetto, confinante con aia, Spina di Pesce e limite di D. Donato. da essi posseduto in garentia del credito di lire centottantadue e centesimi ottanta contro al sig. Spinazzola Carmine furono Rocco e Rondinella Teresa,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura mandamentale di Basile nell'udienza che terrà il giorno 23 ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto como per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Tre copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, una l'ho portate nel domicilio di esso Spinazzola e consegnata nelle mani di sua moglie, e le altre due le ho consegnate ad esso istante per inserzione al giornale.

Costa l'atto a debito centesimi 90.

1661 VITO PENNACCHIO, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 10 luglio, in Lauria,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Lauria dall'ill.mo sig. cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza di Potenza, e per esso dal ricevitore del registro di Lauria sig. Pezzi Nicola,

Io Francescantonio De Nigris, usciere presso la Pretura di Lauria,

Ho dichiarato ai signori Guerrieri eredi di Antonio, nonchè ai terzi possessori Pisani Nicola Maria, Gio. Battista, Rosa, Antonia e Maria Giuseppa fu Vincenzo e Didero Nicola fu Giuseppantonio, domiciliati a Lauria che la istante Amministrazione, succeduta al soppresso Clero di San Nicola in Lauria, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sulla casa in Lauria in catasto all'art. 1517, coi confini Pisani da due lati e via pubblica, da esso posseduto in garentia del credito di lire 255 contro i signori Guerrieri Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3193.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Lauria, nell'udienza che terrà il giorno 26 ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state notificate ai terzi possessori Pisani Nicola, Maria, Gio. Battista, Rosa, Antonia e Maria Giuseppa fu Vincenzo e Didero Nicola; e per Guerrieri eredi di Antonio di cui s'ignora la dimora, la residenza e il domicilio, ho affisso copia del presente atto alla porta di questa Pretura ed altra spedita oggi stesso all'ill.mo Procuratore del Re di Lagonegro, a termini dell'articolo 141 codice p. c. e ne ho lasciato copia nei rispettivi domicilii di essi signori Pisani e Didero consegnandole nelle loro mani, meno quelle di Pisani Nicola e Giovanbattista che ho consegnate alla madre Domenica Maria Curzio che si è incaricata della consegna.

fir. Francescantonio De Nigris.

Per autentica della presente copia.

Lauria, 11 luglio 1886.

1648 DE NIGRIS, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 27 giugno, in Lavello e Venosa,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Venosa dal sig. Gaetano Chirone, ricevitore del registro di Venosa, ove domicilia per ragion della sua carica,

Io Pasquale De Leonardo, usciere presso la Pretura mandamentale di Venosa, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Vilonna Savino, Principio Raffaele e Michele fu Stefano, domiciliati in Lavello, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Lavello trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Terreni in contrada Fontanannotoli e Papoli, confinante con Gravina Domenico, Maria, Susanna e Sonbrio Antonio, da essi posseduti in garentia del credito di lire 914 69 contro i signori Vilonna Savino e fratelli fu Stefano,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica premessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore del mandamento di Venosa nell'udienza che terrà il giorno di sabato 28 agosto corrente anno 1886, ad ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie cinque di questo atto, da me usciere firmato, delle quali quattro sono state lasciate nei domicili di essi citati Vilonna, consegnandole a persona loro famigliare capaci a riceverle, la quinta poi per l'uso convenevole è stata consegnata al Ricevitore per rimetterla a chi si conviene, oltre di un sunto di essa citazione per rinviarsi al giornale degli annunzi giudiziari per inserzione ai sensi di legge.

Specifica totale a debito lire 6 15.

1635 PASQUALE DE LEONARDO, usciere

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 10 luglio, in Lauria,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Lauria dall'ill.mo sig. cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza in Potenza, e per essa dal ricevitore del registro di Lauria Pozzi Nicola,

Io Francesco Antonio De Nigris, usciere presso la Pretura di Lauria,

Ho dichiarato al signor Caimo Domenico e al terzo possessore Panaino Domenico fu Vincenzo, domiciliato in Lauria, che la istante Amministrazione, succeduta al soppresso Clero di S. Nicola in Lauria, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884:

Sopra casa in Lauria, contrada Olivella, in catasto all'art. 933 coi confini: Leo Cosentino e via pubblica, da esso posseduta in garentia del credito di lire 52, contro al signor Caimo Domenico e terzo possessore Panaino Domenico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti all'ill.mo signor Pretore di Lauria nell'udienza che terrà il giorno di 19 ottobre 1886 per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata al terzo possessore Domenico Panaino fu Vincenzo di Lauria e per Domenico Caimo, di cui s'ignora il domicilio, la residenza e la dimora, ho affisso copia alla porta di questa Pretura, ed altra oggi stesso si è spedita all'ill.mo procuratore del Re di Lagonegro ai termini dell'articolo 141 del codice p. c. e no ho lasciato copia nelle mani della figlia Isabella Panaino che si è incaricata della consegna.

flr. Francesco De Nigris, usciere.

Per autenticità della presente copia.

Lauria, 11 luglio 1886.

1142 DE NIGRIS, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno in Tolve,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ferdinando Schifini, usciere presso la Pretura di Tolve, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Albanese Maria-Saveria, domiciliata in Tolve che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:

Casa via S. Croce confina con vico S. Croce, strada Cipriani, Mariui Gaetano Fasulo eredi di Michele, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso ad esigiro contro il signor Albanese Oronzio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, e stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base adi chiarazione autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, e sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza alle ore 9 ant., in poi, nell'udienza che terrà il giorno 1° del mese di ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, è stata da me infrascritto usciere portata e lasciata nel domicilio di essa signora Albanese consegnandola nelle sue mani.

Altra simile con un estratto della stessa l'ho consegnata alla istante da servire ai sensi di legge.

Costa lire 3 90.

1662 F. SCHIFINI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Venosa,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Venosa dal sig. ricevitore del registro, Gaetano Chirone,

Io Giuseppe Maria Favatà, usciere presso la Pretura mandamentale di Venosa, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Duino Oronzio, Michele ed Annunziata fu Francesco Antonio, Casella Giovanni per sua moglie Duino Maria Michela, e Fabrizio Carmine coniuge superstite della fu Casella Rosa Maria figlia di Casella Giovanni e Duino Maria Michela, domiciliati in Venosa, che la istante Amministrazione, succeduta al Monastero di Santa Maria La Scala di Venosa, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna in contrada Monte, confinante con Luca D'Argenzio, Nicola Pinto e Vignoli di San Felice, da essi posseduta in garentia del credito di lire 840 contro il signor Duino Francesco Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. [illegible]

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. [illegible]

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di questo mandamento, nell'udienza che terrà il giorno di mercoledì 15 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Cinque copie del presente atto, collazionate e firmate, l'ho portate nel domicilii dei detti citati, consegnandole a persone loro familiari capaci a riceverle, la sesta poi si è rilasciata al Ricevitore suddetto per l'uso convenevole, unitamente ad un sunto di essa citazione per inviarsi al giornale degli annunzi giudiziarii per l'inserzione ai sensi di legge.

Specifica: Totale lire 3 30 a debito.

Per copia conforme.

1632 G. M. FAVATÀ, usciere.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE